

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI**

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.

Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.i.

Art. 2.

Importo delle sanzioni.

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni.

- mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: dai L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,45).
- mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da L. 1.000.000 (Euro 516,45) a L. 10.000.000 (Euro 5.164,45).
- svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 2.000.000 (Euro 1032,91).
- violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 2.000.000 (Euro 1032,91);
- violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da L. 1.000.000 (Euro 516,45) a L. 10.000.000 (Euro 5164,56);
- violazioni al regolamento comunale di polizia urbana: da L. 50.000 (Euro 25,82) a L. 500.000 (Euro 258,22) in tutti gli altri casi: da L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,45).

Art. 3.

Obbligo di rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

Art. 4
Norme finali

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.